

- 2) *L'Iran Insurance Company si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione si farà carico delle proprie spese.*

(¹) GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Post Bank Iran/Consiglio

(Causa T-559/15) (¹)

(«Responsabilità extracontrattuale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran — Congelamento dei capitali — Inclusione e mantenimento del nome della parte ricorrente negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano misure restrittive — Danno morale»)

(2019/C 82/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e R. Tricot, agenti)

Oggetto

Domanda presentata ai sensi dell'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito dell'adozione della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran [e] che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2011, L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), mediante i quali il nome della ricorrente è stato inserito e mantenuto negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicavano misure restrittive.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Post Bank Iran sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 27 del 25.1.2016.